

Ordinanza del DFI concernente i generatori aerosol

Modifica del 15 novembre 2006

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005¹ concernente i generatori aerosol è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. d n. 3

¹ Sui generatori aerosol si devono apporre le seguenti indicazioni:

- d. se contengono sostanze infiammabili, le seguenti altre indicazioni:
 - 3. «Tenere lontano dalla portata dei bambini»;

II

Disposizione transitoria

I generatori aerosol di cui all'articolo 14 capoverso 1 lettera d numero 3 possono essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore ancora fino al 31 dicembre 2008.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

15 novembre 2006

Dipartimento federale dell'interno:
Pascal Couchepin

¹ RS 817.023.61

